



COMUNE DI MONTEREALE

(Provincia dell'Aquila)

Area Lavori Pubblici ed Urbanistica

e

Area Servizi e Manutenzioni

Oggetto: accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.L.gs n.50/2016 per *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale*

C.U.P.: *in fase di acquisizione*

Data: 19 Luglio 2021

TAV.
04

Schema di Contratto
Schema di Contratto attuativo

APPROVAZIONE

Del. G.C. n. ____ del ____

Il Responsabile dell'Area
Geom. Carlo Bolino

Accordo quadro ai sensi dell'art.59 del D.LGS. N. 163/2006, *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale*

L'anno duemila..... nel giorno del mese diin Montereale, presso la sede comunale sono comparsi i signori:

- -----, nato a ----- il giorno -----, ai sensi dell'art. 107 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e autorizzato con Decreto Sindacale di attribuzione dell'Incarico di responsabile dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica e dell'Area Servizi e Manutenzioni protocollo n.---- del-----, in rappresentanza del Comune di Montereale con sede in Montereale, Provincia L'Aquila, Via del Municipio - P.IVA:----- (nel seguito per brevità denominato "Comune"),

E

- Il Sig.-----, nato a-----, il giorno-----, in rappresentanza dell'Impresa -----, sede legale in ----- Via -----, iscritta al Registro delle Imprese di ----- al n° -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, Via -----, in persona del legale rappresentante -----, giusta poteri allo stesso conferiti da -----, (in caso di RTI, nella sua qualità d'impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante -----, sede legale in-----, Via-----, capitale sociale Euro -----=, iscritta al Registro delle Imprese di -----al n° -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, Via -----, e la mandante, sede legale in -----, Via -----, capitale sociale Euro -----=, iscritta al Registro delle Imprese di ----- al n° -----, P. IVA -----, domiciliata ai fini del presente atto in -----, Via -----, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in -----, dott. -----, repertorio n° ----- (nel seguito per brevità denominato "Appaltatore")

Premesso:

- che Il Comune, al fine di garantire la funzionalità e la sicurezza delle strade di propria competenza deve valutare e programmare gli interventi manutentivi in maniera unitaria ed organica - comprendendo anche servizi occorrenti alla loro efficienza – attraverso interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio viario:

- che il Comune ha inteso avvalersi di uno strumento quale l'Accordo Quadro, di cui dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016 la cui utilizzazione consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n.----- adottata nella seduta del-----, in attuazione dell'indirizzo dell'Amministrazione, sono stati approvati gli atti tecnici relativi all'accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.L.gs n.50/2016 per *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e pertinenze all'interno del Territorio Comunale* per un complessivo importo di €.461.404,00 di quadro economico;

- che con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.----- adottata in data-----, è stata stabilita la modalità di scelta del contraente ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) lettera b) della L.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020;

- che a seguito della procedura di gara espletata in data-----, con determinazione dell'Area Lavori Pubblici ed Urbanistica n.---- adottata in data -----, è stato affidato l'accordo quadro ai sensi dell'art.54 del D.Lgs n.50/2016 per *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale* alla Impresa-----, con sede in-, via----- P.I.:-----;

- che la stipulazione dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario, giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento degli appalti, demanda ai successivi Contratti Attuativi/Ordini di Servizio l'esecuzione e la conclusione dei lavori;

- che l'Appaltatore dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali a esso allegati, di cui all'art.3 del Capitolato Speciale, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 — Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni dei termini che ricorrono nel presente documento.
Accordo Quadro è un accordo concluso tra la Amministrazione Comunale e uno o più operatori economici il cui scopo è stabilire le clausole concernenti gli appalti da aggiudicare durante un dato periodo di validità dell'accordo stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi e le quantità.
Aggiudicatario il Concorrente con il quale il Comune concluderà l'Accordo Quadro.
Appaltatore il soggetto con il quale il Comune stipulerà i Contratti Attuativi per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria.
Capitolato Speciale il documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, contenente le condizioni generali del Contratto Attuativo che sarà stipulato fra il Comune e l'Aggiudicatario.
Contratti Attuativi i contratti che

Articolo 2 — Disposizioni generali sull'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte del Comune; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria. Il valore economico, indicato nelle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti Attuativi per un quantitativo minimo predefinito.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che il Comune, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Articolo 3 — Oggetto dell'Accordo Quadro

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore mediante la stipula di Contratti Attuativi, consistono nei lavori di manutenzione del patrimonio viario e sue pertinenze e infrastrutture

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha durata di ventiquattro mesi,.

Per “durata” dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale il Comune potrà stipulare i Contratti Attuativi. Questi ultimi dovranno essere regolarmente eseguiti e conclusi entro la data di scadenza naturale dell'Accordo Quadro, ovvero entro sei mesi dalla data di scadenza qualora affidati entro il suddetto termine.

Alla scadenza degli anzidetti termini, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto eventuali proroghe sono stabilite dall’art.3 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 5— Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati è di euro 53.877,82 comprensivo degli oneri per la sicurezza al netto del ribasso offerto; Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza.

Articolo 6 — Documenti Contrattuali

I documenti di cui al Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

Ai prezzi indicati nell’elenco prezzi Regionale, dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si farà riferimento al Capitolato Speciale.

Articolo 7— Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

Ogni Contratto Attuativo/Ordine di servizio verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale, individua il soggetto cui affidare i lavori e indica le prestazioni da eseguire.

La garanzia definitiva prestata in sede di aggiudicazione, viene estesa per ogni Contratto Attuativo

Articolo 8 — Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi

L'esecuzione dei lavori e servizi di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Provincia, si impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri dipendenti nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata a saldo per quel singolo Contratto Attuativo.

Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00= sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art. 210 del DPR n. 207/2010.

Articolo 9 — Lavori non ricompresi nell'Accordo Quadro

Dall'ambito di applicazione del presente Accordo Quadro, non sono ricompresi i lavori oggetto di convenzioni o accordi da stipularsi con i vari Enti per la cui esecuzione fosse prevista una loro partecipazione finanziaria.

Articolo 10 — Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore medesimo deve prestare una cauzione definitiva come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'importo della cauzione sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'Appaltatore sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000.

Detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore per mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dall'Amministrazione Comunale nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 11 e 12 che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia.

Articolo 11 — Penali

La mancata stipulazione del Contratto Attuativo relativo al singolo appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Provincia, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fermo restando il diritto della Provincia di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 12.

La Provincia avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Articolo 12 — Risoluzione dell'Accordo Quadro

Il Comune potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 C.C., previa comunicazione all'Appaltatore con raccomandata R.R., nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Provincia;
- b) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori oppure entri in liquidazione;
- c) nel caso in cui si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo, inclusa la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno consentito la aggiudicazione;
- d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti la piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;
- e) per inadempimento dell'Appaltatore a un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- f) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo;
- g) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art. 13 che segue, del presente Accordo Quadro;
- h) in tutti i casi contemplati nel Capitolato Speciale nei quali è prevista la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- l) sia subappaltato il presente Accordo Quadro;
- m) qualora il Prefetto:

m.1. segnali precedenti impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera;

m.2. b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell'art.1-septies, del D.L. 629/82, convertito in legge n. 726/82;

m.3. fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 252/98 e/o dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 490/94;

m.4. comunichi, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 575/65 e/o dell'art. 4 comma 2 del DPR 252/98, l'adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previsti all'art. 10 della legge 575/65. La risoluzione dell'Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lett. c) legittima anche la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi in corso di esecuzione. In tal caso, saranno pagati all'Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere, escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, gli affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi ostino cause specifiche relative ai singoli Contratti Attuativi.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa imputabile all'appaltatore, il Comune avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa.

Articolo 13 – Recesso

Il Comune potrà recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano all'interno della stessa trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all'Appaltatore. Nel

provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

Articolo 14— Divieti di cessione - Subappalto

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena risoluzione ai sensi dell'art. 12 che precede.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

In ordine al subappalto, si rinvia a quanto specificatamente previsto al CAPO II art.li 20 e 21 del Capitolato speciale di Appalto

Articolo 15 — Tracciabilità dei flussi finanziari

Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

La Provincia procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 16 — Foro competente

Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di L'Aquila. E' esclusa la competenza arbitrale.



SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

(art.54 del D.Lgs n.50/2016)

Oggetto: *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale*

L'anno ..., il giorno ... del mese di ..., in Montebello, nei locali di ..., siti in ..., alle ore...
SONO PRESENTI :

- Il Sig. ... che interviene nella qualità di Rappresentante del Comune di Montebello, con sede in ..., via ..., codice fiscale ..., PEC ...; I
- Il Sig ..., nato a ..., il ..., Titolare/Rappresentante legale dell'Impresa ..., con sede in ..., via ..., n. ..., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale ..., PEC ... iscritta al n. ...del REA di ..., così come risulta da ... ;

Detti comparenti ...

Premettono:

– che con contratto del ... n... di rep. tra il Comune di Montebello e l'impresa... è stato stipulato un accordo quadro di *Interventi di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni stradali e delle infrastrutture all'interno del Territorio Comunale* da attuarsi mediante la stipula di contratti attuativi dell'importo massimo di € 410.000,00, oltre I.V.A.;

– viste le clausole del suddetto accordo quadro e verificazione il rispetto anche in relazione al presente affidamento;

– considerato che, a garanzia dell'esatto adempimento dalle obbligazioni che vengono assunte con il presente contratto attuativo, l'impresa ..., ha costituito deposito cauzionale definitivo per € ... (euro ...) mediante ... n. ..., rilasciata da ... in data ..., che rimane agli atti della Stazione appaltante;

– che l'impresa ... ha stipulato polizza assicurativa ai sensi di ... , per euro ... (...) mediante polizza CAR n. ..., dell'assicurazione ...di ... emessa dall'Agenzia ...in data ..., che rimane agli atti della Stazione appaltante;

– che l'impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili previsto dal D.Lgs 81/2008 [da inserire se è stato redatto il PSC] e [specificare se ha o no ha] presentato proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

– che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del presente contratto attuativo del suddetto accordo quadro.

Ciò premesso, tra le parti indicate in epigrafe si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2. L'Amministrazione comunale di Montebello, come sopra rappresentata, affida all'impresa ... che, a mezzo del titolare, accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a “...” da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza del cantiere e nel relativo Piano operativo di sicurezza, nell'elenco prezzi unitari che si allegano con lettere

Art.3. Le condizioni e le modalità dell'affidamento sono contenute nel bando di gara e nell'accordo quadro che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.4. La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di, che ha emesso la polizza fidejussoria, tutti le incombenze necessarie per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo dei lavori da parte della Stazione appaltante.

Art.5. La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "... " di ... che ha 2 emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante.

Art.6. L'importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello ...% (...per cento), è di euro ...(...) oltre IVA, di cui euro ... (...) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art.7. Il Signor ... si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8. Il presente contratto è disciplinato dalle norme contenute nel bando di gara, nell'accordo quadro e nel capitolato speciale d'appalto e, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla normativa inerente al contratto.

Art.9. L'impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione delle opere e dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori; l'impresa dichiara altresì di avere giudicato remunerativo il compenso a corpo determinato, in maniera fissa ed invariabile, con la valutazione tecnico-economica dell'intervento approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ..., nonché i prezzi che hanno concorso alla determinazione di quel compenso, per cui dichiara di accettare il suddetto compenso a corpo.

Art.10. La durata complessiva dei lavori è quella stabilita nel capitolato speciale di appalto e come di seguito specificato:

1. inizio lavori entro il:_____;
2. termine ultimazione lavori:_____;
3. Data fine lavori:_____;

Art.11. I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito dalli artt. 18 e 19 del capitolato speciale d'appalto.

Art.13. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve nominare un tecnico abilitato in qualità di direttore tecnico dell'impresa secondo le previsioni e la disciplina indicata all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto e deve darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante.

Art.14. Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue: – l'Amministrazione comunale di Montereale, presso la sede di Via del Municipio... – l'Impresa appaltatrice ...presso la propria sede in ..., via ... ed, in difetto, presso la casa comunale di Montereale dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di L'Aquila è competente in via esclusiva per tutte le eventuali controversie derivanti dal presente contratto e della sua esecuzione. È facoltà delle parti effettuare tutte le comunicazioni afferenti all'appalto oggetto del presente contratto tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: – Comune di Montereale: ... – Impresa ...

Art. 15. Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a I.V.A. e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art.16. Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi consequenziali, nulla escluso, sono a carico dell'impresa ... senza possibilità di rivalsa.

Il Signor ..., ai sensi dell'art. 1341, comma 2°, del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 35 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Art. 17. Il Signor ... dichiara che lo stesso riscuoterà, riceverà e quietanzerà le somme dovute in 3 acconto o a saldo.

Art.18. L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell'ultimazione dei lavori. Si rimanda a tal fine a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 19. L'Appaltatore s'impegna al rigoroso rispetto del patto d'integrità e delle clausole di autotutela che, unitamente al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, vengono sottoscritti contestualmente al presente contratto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'appaltatore si impegna a garantire, durante tutto il corso dei lavori, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici da parte dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione, da parte del suddetto personale, degli obblighi derivanti dal predetto codice di comportamento è causa di risoluzione o di decadenza del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo codice.

Art.20. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante l'IBAN del conto corrente dedicato per l'appalto che trattasi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub-fornitori. Analogamente egli dovrà consegnare alla stessa stazione appaltante, prima della stipula, tutti i contratti con i fornitori, subfornitori ed eventuali subappaltatori che dovranno essere preventivamente approvati dalla stazione appaltante.

Art.21. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 Codice Civile e precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 22. Per tutte le controversie che dovessero insorgere, non dirimibili mediante gli strumenti amministrativi ordinari, il Foro competente sarà quello di L'Aquila

L'Impresa

Il Comune di Montereale